

(N. 1476)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GHERBEZ, DE SABBATA, TARAMELLI,  
BOLDRINI, MASCAGNI e CALICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1985 \*

Integrazioni e modifiche alla legge 18 novembre 1980, n. 791,  
recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di  
sterminio nazisti K.Z.

ONOREVOLI SENATORI. — Con questo articolo unico, che porta modificazioni al secondo comma della legge 18 novembre 1980, n. 791, portante l'istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., si intende porre rimedio ad una omissione che ha determinato, per l'incertezza della commissione preposta all'esame delle domande degli ex deportati per conseguire i benefici di cui alla legge n. 791 del 1980, gravi ingiustizie.

I deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., prelevati dalle carceri o dai campi in Italia o comunque rastrellati o comunque concentrati in Italia, furono portati anche nel campo di Bolzano e non solo nella risiera di San Sabba di Trieste.

Anche se la quasi totalità di coloro che sono stati portati nella risiera di San Sabba di Trieste e nel campo di Bolzano hanno sostanzialmente ottenuto i benefici, di cui alla legge n. 791 del 1980, in quanto, successivamente, sono stati portati negli altri campi di sterminio in Germania o in Polonia, ne restano tuttavia alcuni, anche se pochi, che non hanno conseguito l'attribuzione dell'assegno vitalizio, in quanto furono dai nazisti trattenuti nel campo di Bolzano, che aveva tutte le caratteristiche dei campi nazisti K.Z., in funzione dei quali era stato espressamente predisposto a partire dal mese di luglio 1944.

Per questi motivi i proponenti sollecitano gli onorevoli senatori a voler accogliere il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

« La concessione del vitalizio, di cui al precedente comma, è estesa anche ai cittadini ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella risiera di San Sabba di Trieste e nel campo di Bolzano ».

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in ragione di lire 1.000 milioni annue a partire dal 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.